

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3642

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

—

Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati
stranieri extracomunitari.

Presentato il 2 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il costante afflusso in Italia di lavoratori stranieri extracomunitari ha reso particolarmente avvertita la necessità di adottare con la massima urgenza una adeguata disciplina legislativa intesa a controllare il fenomeno e principalmente ad impedire che i lavoratori stranieri illegalmente occupati vengano utilizzati in condizioni di discriminazione e di sfruttamento.

Il provvedimento legislativo, nel testo che viene ora riproposto, seppure riproduca in parte — quanto ai nuovi ingressi — quello approvato dall'Assemblea del Senato nella precedente legislatura (seduta del 3 novembre 1982), introduce modifiche di sostanziale rilevanza al fine di favorire la regolarizzazione delle situazioni di illegalità e di rendere non più realizzabili in futuro quelle situazioni di sfrutta-

mento e di discriminazione più volte e da più parti denunciate, assicurando anche di fatto la completa parificazione, pure sul piano previdenziale ed assicurativo, dei lavoratori stranieri extracomunitari a quelli nazionali.

Le norme in esso contenute si ispirano ai principi della Convenzione n. 143 del 1975 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata dall'Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158, e sono preordinate allo scopo di disciplinare tutti gli aspetti essenziali e più urgenti del complesso fenomeno cui ha dato luogo l'occupazione abusiva di lavoratori stranieri extracomunitari. Tali norme sanciscono i diritti spettanti ai predetti lavoratori stranieri; stabiliscono le procedure e gli adempimenti per l'ingresso e l'occupazione degli stessi nel territorio dello Stato; pongono il divieto di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale dei lavoratori medesimi, prevedendo al riguardo severe sanzioni; consentono, mediante disposizioni transitorie, di regolarizzare i rapporti di lavoro illegalmente costituiti, in atto alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Il provvedimento si compone di tre capi.

1. — Il capo I contiene le disposizioni che sanciscono il principio della parità di trattamento normativo, economico, assicurativo e in materia di diritto sindacale (articolo 1); la formazione e la riqualificazione professionale e l'inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro (articolo 2); la possibilità di ricongiungimento, a determinate condizioni, con il coniuge e con i figli minori a carico (articolo 3).

Nell'articolo 4 è previsto che l'occupazione dei lavoratori extracomunitari sia programmata — quanto ai nuovi ingressi — in base a piani articolati sul territorio nazionale e tenuto conto dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera e della reale situazione del mercato interno del lavoro.

Adeguate rilievo viene dato alle funzioni degli organi collegiali dell'impiego (Commissione centrale e commissioni re-

gionali), nei quali sono rappresentate le parti sociali, che sono chiamate a formulare pareri e proposte al Ministero del lavoro in ordine ai criteri ed alle procedure riguardanti l'occupazione in Italia di lavoratori stranieri (articolo 4).

2. — Nel capo II vengono fissate le procedure intese a disciplinare l'accesso all'occupazione e gli adempimenti cui sono tenuti sia il datore di lavoro sia il lavoratore straniero. Il lavoratore può entrare in Italia se munito di visto di ingresso lavorativo concesso dall'autorità consolare sulla base della autorizzazione al lavoro rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza (articolo 5).

L'articolo 6 prevede che detta autorizzazione può essere rilasciata al datore di lavoro — sempreché non risultino disponibili lavoratori nazionali e comunitari professionalmente idonei e disposti ad accettare il lavoro offerto o altri stranieri regolarmente ammessi in Italia per lavoro e iscritti nelle liste di collocamento — a condizione che il lavoratore sia in possesso di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno e che il datore di lavoro abbia preventivamente depositato il corrispettivo del prezzo del biglietto per il viaggio di ritorno del lavoratore nello Stato di origine o di provenienza.

La durata di validità dell'autorizzazione viene graduata nel tempo: l'autorizzazione iniziale, in costanza di rapporto, sarà valida un anno e può essere rinnovata per periodi biennali; dopo il quinto anno di soggiorno per motivi di lavoro può essere concessa una autorizzazione valida cinque anni rinnovabile per uguali periodi.

I cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi diversi da quello di lavoro subordinato non possono ottenere l'autorizzazione al lavoro, salvo quanto stabilito a favore del coniuge e dei figli a carico che hanno raggiunto il lavoratore in Italia e nel caso in cui, in via eccezionale e per ragioni di particolare rilevanza, il Ministro dell'interno autorizzi il sog-

giorno per motivo diverso da quello di ingresso d'intesa con il Ministro del lavoro.

Il lavoratore extracomunitario, se disoccupato, per cessazione di rapporto di lavoro regolarmente autorizzato, ha diritto di iscriversi nelle liste di collocamento ordinario per reperire una nuova occupazione secondo i criteri e modalità previsti per i lavoratori nazionali (articolo 7).

Particolare rilievo riveste la disposizione per la quale il datore di lavoro, essenzialmente a fini di tutela del lavoratore straniero, è tenuto ad esibire all'ufficio del lavoro, alla scadenza di ogni anno di occupazione, la documentazione necessaria a consentire la verifica dell'osservanza degli obblighi in materia di trattamento e di assicurazioni sociali (articolo 8).

3. — Nel capo III si stabiliscono le sanzioni e si dettano le disposizioni finali e transitorie.

Quanto alle sanzioni penali (articolo 9) si sottolinea che, al fine di interrompere drasticamente i canali attraverso i quali, di solito, viene alimentata l'occupazione abusiva in Italia di lavoratori extracomunitari, è parso necessario considerare la mediazione e il reclutamento di tali lavoratori alla stregua di delitti e prevedere adeguate sanzioni (la reclusione da sei mesi a quattro anni).

Severe sanzioni sono previste anche a carico di chiunque favorisca l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri.

Il datore di lavoro che occupi lavoratori subordinati sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro viene punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni per ogni lavoratore occupato o con l'arresto da tre mesi ad un anno. È previsto che, nei casi più gravi, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Oltre alle predette sanzioni, è previsto che può essere disposta, da parte delle autorità competenti, la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Particolare importanza assumono le disposizioni transitorie — contenute nell'articolo 10 — intese alla regolarizzazione delle situazioni illegali esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

La normativa transitoria in discorso è ispirata essenzialmente al tentativo di far emergere il fenomeno dell'occupazione abusiva nelle sue reali dimensioni. La facoltà di richiedere all'ufficio del lavoro la regolarizzazione dei rapporti di fatto esistenti viene riconosciuta sia al datore di lavoro sia al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato in atto; i datori di lavoro possono, altresì, chiedere la prescritta autorizzazione per l'assunzione di lavoratori extracomunitari anche se non iscritti nelle liste di collocamento o negli speciali elenchi — istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro — dei quali si dirà in appresso.

Anche il lavoratore straniero che sia disoccupato potrà richiedere l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento a condizione che possa dimostrare di aver avuto, negli ultimi dodici mesi, un rapporto di lavoro subordinato complessivo di almeno sei mesi.

Viene, infine, prevista la possibilità per i « cittadini » extracomunitari che intendono svolgere un'attività lavorativa subordinata di iscrizione in « elenchi speciali » — di cui sopra è cenno — allo scopo di consentire loro, per un ulteriore periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di reperire un'occupazione confacente alla loro capacità ed attitudini professionali.

La fase transitoria è prevista della durata di tre mesi, dall'entrata in vigore del provvedimento — al fine di offrire ampie possibilità di regolarizzazione — ed è subordinata al possesso da parte degli interessati, del permesso di soggiorno rilasciato a tali fini dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

In via di sanatoria, è previsto che l'attività lavorativa prestata prima della regolarizzazione del rapporto viene riconosciuta, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicura-

zioni generali obbligatorie. I relativi contributi, da calcolare sui minimali di retribuzione valevoli ai fini contributivi, se versati entro tre mesi nel corso dei quali è consentita la regolarizzazione, non comportano le maggiorazioni previste per ritardato pagamento dei contributi medesimi.

Inoltre i datori di lavoro che tempestivamente regolarizzano rapporti di lavoro instaurati di fatto o che dichiarino pregressi rapporti di lavoro successivamente cessati non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri in Italia. In caso contrario sono assoggettati a tutte le sanzioni penali sopra descritte.

Si ritiene che la possibilità offerta anche ai lavoratori subordinati extracomunitari di chiedere la regolarizzazione di rapporti di lavoro di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ovvero di dichiarare quelli pregressi o ces-

sati a tale data, costituisca un grosso incentivo per i datori di lavoro a chiedere la prevista regolarizzazione, non solo per i vantaggi economici che ne derivano, ma soprattutto perché — altrimenti — sarebbero assoggettati alle pesanti sanzioni penali previste per chi utilizza o ha utilizzato lavoratori subordinati extracomunitari senza la prescritta autorizzazione.

L'articolo 11 prevede che la disciplina contenuta nel provvedimento non si applica ai lavoratori stranieri per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali; prevede infine che non sono applicabili le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro (vedi articolo 6) al personale artistico e tecnico da utilizzare per la realizzazione e la produzione di spettacoli in Italia per periodi inferiori a tre mesi.

Sono fatti salvi ogni altra disposizione vigente in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, nonché gli accordi internazionali ratificati dall'Italia (articolo 12).

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

Note all'articolo 2.

Il testo dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 845 del 1978 è il seguente:

« Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti ».

Note all'articolo 4.

Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 1978 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 479 del 1978, è il seguente:

« 3. Dopo l'articolo 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285, è inserito il seguente articolo:

Art. 3-bis. — *La commissione centrale di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675 [1977, 696], assume la denominazione di commissione centrale per l'impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell'impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea.*

La commissione, in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici.

La commissione svolge, altresì, i compiti della commissione centrale per l'avviamento al lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 [1949, 546].

La commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un sottosegretario di Stato o da uno dei direttori generali di cui alla lettera *b*) è composta:

a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale;

c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal ministro del lavoro nell'ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo.

In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della commissione i rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti delle amministrazioni statali interessate.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo è designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vicesegretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni.

Le commissioni regionali per la mobilità di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego.

Tali commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.

Le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono, altresì, compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in attività formative e lavorative.

Le commissioni regionali per l'impiego, attraverso i competenti ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all'avviamento con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Le commissioni regionali per l'impiego si riuniscono almeno una volta l'anno sotto la presidenza del ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all'articolo 22, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, debbono essere membri del consiglio regionale.

Per la realizzazione dei loro compiti, la commissione centrale e le commissioni regionali per l'impiego si avvalgono di apposite

segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli uffici regionali del lavoro.

Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente è fissato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentita la commissione centrale.

Per i compiti di studio e di ricerca necessari all'attuazione della presente legge, nonché degli articoli 22 e seguenti della legge 13 [rectius 12] agosto 1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1977 [rectius 1972] n.748 [1972, 677], quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Note all'articolo 9.

Il testo dell'articolo 27, primo comma, della legge n. 264 del 1949 è il seguente:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a lire 80.000 ».

Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 1948 è il seguente:

« Per le contravvenzioni alle norme dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, qualora la persona cui viene dato alloggio sia di cittadinanza straniera ovvero apolide, la misura delle pene previste dall'articolo 665, ultimo comma, del codice penale e successive modificazioni, è raddoppiata e si applica la pena dell'arresto, cui può essere aggiunta quella dell'ammenda ».

Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 50 del 1948 è il seguente:

« Chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero od un apolide, anche se parente od affine, o lo assume, per qualsiasi causa, alle proprie dipendenze, è tenuto a comunicarne, entro ventiquattro ore, le generalità all'autorità locale di pubblica sicurezza specificando, in caso di assunzione, il servizio cui è adibito.

La comunicazione suddetta deve essere effettuata, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da chi alla data stessa alloggia od ospita stranieri od apolide.

In caso di inosservanza delle disposizioni suindicate, si applicano le pene previste dall'articolo precedente ».

Il testo dell'articolo 35 del codice penale è il seguente:

« (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). — La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione che sia commessa con abuso della professione, arte, industria o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore ad un anno d'arresto ».

Il testo dell'articolo 2126 del codice civile è il seguente:

« (Prestazione di fatto con violazione di legge). — La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 ss., 1346).

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione ».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DIRITTI DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

ART. 1.

(Parità di trattamento in materia di lavoro e di diritti sindacali).

1. Al lavoratore extracomunitario regolarmente occupato in Italia con rapporto subordinato è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico stabilito per i lavoratori nazionali dalle leggi e dai contratti collettivi nonché in materia di assicurazioni sociali e di diritti sindacali.

ART. 2.

(Formazione e riqualificazione professionale).

1. In attuazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le regioni, compatibilmente con le esigenze occupazionali manifestatesi nel loro ambito territoriale, possono adottare iniziative rivolte a promuovere la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori subordinati extracomunitari, nonché il loro inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

ART. 3.

(Ricongiungimento familiare).

1. Per i lavoratori subordinati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e legalmente occupati ai sensi della presente legge, è favorito il ricongiungimento con il co-

niuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali possono essere ammessi nel territorio nazionale e soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 può essere accordata l'autorizzazione al lavoro con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 4 e 6.

3. Sono equiparati ai lavoratori italiani, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i figli nati e residenti in Italia, di cui uno dei genitori sia cittadino italiano.

4. È favorito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico dei lavoratori di cui al comma 1 qualora particolari motivi familiari lo giustifichino.

ART. 4.

(Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia).

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa, nel rispetto degli impegni comunitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia.

2. Nelle direttive di cui al comma 1 sono fissati i criteri e le procedure in base ai quali è regolata la programmazione dell'impiego di lavoratori extracomunitari che possono essere occupati in relazione ai fabbisogni qualitativi e quan-

titativi di manodopera, alla situazione ed alla dinamica del mercato interno del lavoro, alla rilevanza sotto l'aspetto economico delle attività lavorative da svolgere nonché alle reali capacità di accoglimento con particolare riguardo alle disponibilità di infrastrutture sociali e di adeguati alloggi.

3. Le commissioni regionali per l'impiego possono proporre alle regioni programmi di formazione professionale ai fini della mobilità settoriale dei lavoratori extracomunitari legalmente occupati sul territorio nazionale da almeno due anni nel settore produttivo per il quale abbiano ottenuto l'autorizzazione al lavoro.

CAPO II.

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

ART. 5.

(Ingresso nello Stato).

1. I cittadini extracomunitari che intendono svolgere in Italia una attività lavorativa subordinata devono munirsi, prima dell'ingresso nel territorio nazionale, di specifico visto consolare per motivi di lavoro.

2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal Consolato italiano del paese di origine o di stabile residenza del lavoratore solo a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché dalla documentazione sanitaria e di idoneità al lavoro indicata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.

ART. 6.

(Autorizzazione al lavoro)

1. I cittadini extracomunitari, fatte salve le disposizioni in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia, possono svolgere, sul territorio nazionale, attività lavorativa subordinata, a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, secondo le direttive ed i criteri di cui all'articolo 4 e sempreché essi siano in possesso di una proposta di contratto di lavoro, a carattere continuativo e a tempo pieno della durata di almeno un anno, da parte di un datore di lavoro che svolga la propria attività sul territorio italiano. Sono ammesse proposte di contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno in relazione ad accertati fabbisogni temporanei di manodopera, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, che sostituisce l'atto di avviamento al lavoro rilasciato dall'ufficio competente in base alle norme in materia di collocamento, può essere concessa, su richiesta del datore di lavoro, prima che il lavoratore extracomunitario entri in Italia e sempreché non risultino lavoratori nazionali o comunitari professionalmente idonei e disposti ad occupare il posto di lavoro offerto o altri lavoratori extracomunitari regolarmente ammessi in Italia per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento ordinario ovvero in quelle speciali previste dal successivo articolo 10, nonché le persone di cui all'articolo 3, comma 2.

3. In costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto delle direttive e dei criteri di cui all'articolo 4, l'autorizzazione iniziale ha durata di un anno e obbliga le parti a non cambiare il settore di lavoro e la qualifica prevista nel contratto. La predetta autorizzazione può essere rinnovata in costanza di rapporto di lavoro, per periodi biennali, con la condizione che non possono essere cambiati il settore di

lavoro e la qualifica di assunzione nei primi dodici mesi del periodo del primo rinnovo. Prima della scadenza dei periodi biennali predetti il cambiamento di settore o di qualifica può essere autorizzato qualora per il nuovo posto di lavoro sia stata accertata la mancanza di lavoratori o di persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione.

5. È consentito, previo nulla osta dell'ufficio provinciale del lavoro competente, il passaggio diretto ad altro datore di lavoro nello stesso settore qualora il lavoratore mantenga la stessa qualifica.

6. Dopo il quinto anno di ininterrotto e regolare soggiorno in Italia per motivi di lavoro subordinato può essere concessa una autorizzazione valida cinque anni, ulteriormente rinnovabile per periodi di uguale durata.

7. I cittadini extracomunitari ammessi in Italia per motivi diversi da quello di lavoro subordinato non possono ottenere l'autorizzazione al lavoro di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

8. Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è altresì subordinato al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale. In caso di rinnovo dell'autorizzazione iniziale di cui al comma 3 il datore di lavoro può richiedere la restituzione della somma depositata.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori subordinati extracomunitari appartenenti alle categorie per le quali le leggi vigenti in materia di collocamento consentono per i lavoratori nazionali l'assunzione diretta. Per tali lavoratori è ammessa la richiesta nominativa.

ART. 7.

*(Risoluzione del rapporto di lavoro -
Iscrizione nelle liste di collocamento).*

1. Il lavoratore subordinato extracomunitario regolarmente autorizzato ai sensi dell'articolo 6 che, per cause a lui non imputabili, rimane disoccupato nel corso del primo anno di validità dell'autorizzazione al lavoro, o che in seguito resta disoccupato per qualsiasi causa, può iscriversi nelle liste di collocamento secondo le modalità previste per i lavoratori nazionali, comprese quelle relative al rilascio del libretto di lavoro.

2. Qualora il rapporto di lavoro, per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 5, cessi per qualsiasi motivo durante il periodo di prova, il lavoratore deve lasciare il territorio nazionale a spese del datore di lavoro.

ART. 8.

(Adempimenti del datore di lavoro).

1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di trattamento e assicurativi cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori extracomunitari suoi dipendenti, egli, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni anno di occupazione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, deve esibire all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, la documentazione all'uopo necessaria.

2. Il datore di lavoro deve comunicare al medesimo ufficio l'avvenuta assunzione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro entro cinque giorni dal loro verificarsi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE.

ART. 9.

*(Divieto di mediazione, di reclutamento
e di occupazione illegale - Sanzioni).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque, in violazione della presente legge, esercita attività di mediazione o di reclutamento di lavoratori extracomunitari al fine di favorirne l'irregolare assunzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori extracomunitari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dall'articolo 6 è punito, salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e, se il fatto è commesso con abuso della professione, arte, industria o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, alla condanna consegue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

4. I contratti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli di diritto ed il datore di lavoro è tenuto all'immediato pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore abusivamente occupato, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fermo restando il disposto dell'articolo 2126 del codice civile.

5. Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 8 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il datore di lavoro che a tale data occupava alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari assunti senza la prescritta autorizzazione al lavoro è tenuto a richiedere al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della predetta autorizzazione ai fini della regolarizzazione dei relativi rapporti di lavoro. La richiesta di regolarizzazione può essere presentata anche dai lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, erano titolari di un rapporto di lavoro subordinato instaurato senza la prescritta autorizzazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste ordinarie di collocamento ovvero negli elenchi speciali di cui al comma 4. Dopo tale data le assunzioni possono effettuarsi solo tra gli iscritti in dette liste o elenchi secondo le norme previste nei successivi commi.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori extracomunitari che alla data stessa erano disoccupati, per effetto della cessazione di precedenti accertati rapporti di lavoro subordinato anche irregolari svoltisi negli ultimi dodici mesi, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, possono chiedere di essere iscritti nelle liste ordinarie di collocamento con i cri-

teri e le modalità previste per i lavoratori nazionali, comprese quelle relative al rilascio del libretto di lavoro.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini extracomunitari, che alla data stessa risultavano presenti in Italia, qualora intendano svolgere una attività lavorativa subordinata, possono chiedere di essere iscritti in appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Se entro il termine di sei mesi dalla data di iscrizione in detti elenchi il cittadino extracomunitario non ha trovato una occupazione è cancellato d'ufficio dagli elenchi e di ciò è data comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza per i provvedimenti di competenza.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili nei confronti dei lavoratori e dei cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a tali fini dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza.

6. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui al comma 4 possono essere avviati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, in relazione alle richieste nominative o di quelle numeriche che gli organi del collocamento territorialmente competenti non siano stati in grado di soddisfare con lavoratori nazionali comunitari o extracomunitari iscritti nelle proprie liste di collocamento. I lavoratori iscritti negli elenchi speciali di cui al comma 4 godono della parità di trattamento prevista dall'articolo 1.

7. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle richieste di cui al comma 1 è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pa-

gamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche a rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che dichiarati ai sensi del comma 1.

8. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino pregressi rapporti di lavoro subordinato cessati anteriormente a tale data.

9. Al datore di lavoro che non abbia adempiuto all'obbligo prescritto nel comma 1 entro il termine ivi previsto, ovvero che non abbia provveduto a porre termine al rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo di autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, si applicano le pene previste dal comma 3 dell'articolo 9.

10. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa.

ART. 11.

(Soggetti esclusi dalla disciplina della presente legge).

1. La presente legge non si applica ai lavoratori frontalieri, nonché ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano al personale artistico e tecnico da utilizzare, per periodi inferiori a tre mesi, in attività lavorative subordinate per la realizzazione o la produzione di spettacoli; anche per tale personale l'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni, previo nulla-osta provvisorio delle autorità provinciali di pubblica sicurezza su richiesta motivata del datore di lavoro interessato.

ART. 12.

(Altre disposizioni).

1. È fatta salva ogni altra disposizione in materia di ingresso e di soggiorno di stranieri in Italia.

2. Sono fatti salvi altresì gli accordi internazionali ratificati dall'Italia.